

Legge regionale 7 maggio 2026, n. 10

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 12, in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), le parole "ed euro 2.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti "ed euro 3.000.000,00".
2. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2017, le parole "a euro 2.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti "a euro 3.000.000,00".

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende pubbliche di servizi alla persona, originate dal riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge regionale 12/2017, possono procedere a una nuova trasformazione secondo quanto disposto dall'articolo 4 della medesima legge regionale, come modificato dall'articolo 1.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 maggio 2026

Alberto Cirio



Proposta di legge n. 104

"Modifica della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)."

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Fava, Nicco il 30 settembre 2025.
- Assegnata in sede referente alla IV commissione permanente e in sede consultiva alla I commissione permanente il 01 ottobre 2025.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 27 aprile 2026 con relazione di maggioranza di Mauro FAVA e relazione di minoranza di Domenico RAVETTI.
- Approvata in Aula il 28 aprile 2026, con emendamenti sul testo, con 39 voti favorevoli, 5 voti non partecipanti.

NOTE PDL n. 104

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (IPAB che svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari)

1. La trasformazione delle IPAB è stabilita sulla base del valore della produzione determinato dalle entrate effettive ordinarie quali risultanti dal titolo I, sezione I del conto consuntivo di cui ai modelli allegati al [regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99](#) (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

2. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore ad euro 1.500.000,00 si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

3. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è compreso tra euro 1.500.000,00 ed euro 3.000.000,00, scelgono di trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in aziende.

4. Le IPAB, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è superiore a euro 3.000.000,00, si trasformano in aziende.

5. Le IPAB di cui al [comma 4](#), in possesso dei requisiti di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990](#) (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale), scelgono se trasformarsi in aziende ovvero in associazioni o in fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

6. Le IPAB che hanno dato in concessione di servizio l'attività principale si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

7. Le aziende in possesso dei requisiti di cui al [d.p.c.m. 16 febbraio 1990](#), possono, in qualsiasi momento, presentare istanza per il riconoscimento, in via amministrativa, della personalità giuridica di diritto privato.”

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 12/2017 è riportato in nota all'articolo 1.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”